

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTAZIONE, REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE RAPIDA DELLE INFEZIONI ENTERICHE, LIQUORALI E SETTICHE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI RIETI

1. Oggetto della fornitura

La gara ha ad oggetto la fornitura in service di un sistema diagnostico (strumentazione e reagenti) per l'esecuzione in biologia molecolare - diagnostica rapida di infezioni enteriche, settiche, liquorali in pazienti tipici.

La fornitura è prevista per il periodo di **24 mesi** e per un importo complessivo a base di gara di € **320.000,00 IVA esclusa** (€ 160.000,00 /annuali oltre IVA).

La Asl di Rieti si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente procedimento di gara per adesione alla Centrale Acquisti della Regione Lazio o in caso di aggiudicazione della gara espletata in aggregazione con altre ASL, ai sensi del Decreto Legge 347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, o per altri motivi senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa.

L'offerta dovrà essere unica, non è pertanto consentito proporre soluzioni alternative; non sono ammesse offerte condizionate, equivoche, parziali o incomplete.

Il singolo Lotto di riferimento è unico ed indivisibile, pertanto dovranno essere quotati tutti i prodotti/servizi richiesti - nessuno escluso.

La soluzione tecnologica ed i reagenti offerti, pena esclusione, devono essere conformi alle Norme CEI e possedere tutti il marchio CE-IVD ai sensi della Direttiva Europea 98/79/CE ed essere regolarmente licenziati per la diagnostica in vitro.

Il sistema oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tali conformità dovranno sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In riferimento a quanto sopra, qualora nel corso della fornitura si verificasse l'emanazione di normative cogenti statali e/o comunitarie, il Fornitore è tenuto ad adeguare la fornitura (strumenti ed accessori) secondo quanto in esse previsto, senza alcun aumento di prezzo nonché a provvedere alla eventuale sostituzione di beni e consumabili già consegnati ed ancora in giacenza in confezioni integre, a propri oneri e spese.

La strumentazione deve prevedere il collegamento con il Laboratory Information System DNLAB di Dedalus.

La fornitura in service oggetto del presente capitolato è costituita da:

Caratteristiche tecniche minime di strumentazione e reagenti

- Piattaforma automatica nuova e/o due piattaforme analoghe/equivalenti per la rilevazione di acidi nucleici, di ultima generazione, con futuri upgrade gratuiti, comprensiva di eventuali accessori (es.: pc, stampanti, UPS, etc.) e quant'altro necessario per il corretto funzionamento della soluzione globale che viene proposta ivi compresi eventuali controlli strumentali e calibratori.
- Sistema chiuso (per ridurre al minimo le possibilità di contaminazione) e completamente automatico che sia in grado di eseguire l'intero processo analitico (estrazione, purificazione, amplificazione, rilevazione) sino all'analisi dei risultati con l'unico

intervento dell'operatore consistente nel caricamento del campione clinico, senza alcun intervento successivo.

- Strumentazione corredata da lettore di codici a barre in maniera che possa essere garantita la tracciabilità dei campioni e dei reagenti.
- Risultati disponibili entro massimo 120 minuti per tutti i pannelli richiesti.
- I prodotti offerti devono essere monodose con all'interno tutti i reattivi necessari all'estrazione e all'amplificazione in Real Time PCR dei targets richiesti.
- Deve essere presente un controllo di processo in ogni singolo monotest che consenta di verificare ogni passaggio analitico (estrazione, purificazione, retrotrascrizione, amplificazione e lettura).
- Dev'essere possibile, l'analisi qualitativa simultanea di patogeni a DNA e a RNA con presenza di controllo interno.

Il sistema dovrà consentire di analizzare il tipo e numero di test molecolari indicati nella tabella sottostante.

I fabbisogni indicati sono puramente indicativi; rappresentano il fabbisogno annuale presunto e non sono vincolanti ai fini delle quantità di prodotti da acquistare da parte della ASL di Rieti; sono forniti al solo scopo di consentire la formulazione dell'offerta e costituiscono il limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dei fornitori; i quantitativi effettivi da fornire sono quelli ricompresi negli ordinativi che verranno emessi fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto dall'attuale gara; l'Amministrazione pertanto non risponderà nei confronti dei fornitori in caso di emissione di ordinativi inferiori.

| Voce | Analita richiesto | N. determinazioni/anno | N. determinazioni/biennio |
|------|---|------------------------|---------------------------|
| 1 | Kit con tecnologia multiplex PCR su unico pannello per la ricerca batteri e funghi e valutazione dei principali geni di resistenza presenti in campioni positivi di EMOCOLTURE. | 900 | 1800 |
| 2 | Kit con tecnologia multiplex PCR su unico pannello per la ricerca di batteri, virus e miceti in campioni di liquido cefalo-rachidiano per la diagnosi di MENINGITI ED ENCEFALITI. | 25 | 50 |
| 3 | Kit con tecnologia multiplex PCR su unico pannello per la ricerca di batteri, virus e parassiti responsabili di infezioni gastroenteriche acute. | 150 | 300 |

L'offerta dovrà essere unica, nel senso che dovrà comprendere tutto la strumentazione richiesta ed indicare un unico canone di noleggio omnicomprendivo. Le ditte potranno offrire anche apparecchiature con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, incomplete, condizionate o equivoche non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della ditta dalla gara.

La strumentazione deve essere consegnata ed installata a spese dell'aggiudicatario presso il luogo di utilizzo indicato dal committente in corso di fornitura.

Per le apparecchiature, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la ditta dovrà fornire i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia.

Sarà onere della Società aggiudicataria ritirare le apparecchiature al termine del noleggio, senza costi aggiuntivi per la ASL di Rieti.

2. Consegna, installazione e collaudo

Ciascuna ditta deve presentare un cronoprogramma tecnico dettagliato sulla tempistica della fornitura e la messa in funzione del sistema analitico garantendo la continuità funzionale ed operativa del servizio.

Le operazioni di consegna e installazione delle apparecchiature dovranno avvenire entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo diverso accordo scritto tra l'aggiudicatario e l'ASL di Rieti.

La consegna delle apparecchiature - perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati in sede di gara, è effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) dell'Aggiudicatario. Unitamente alle apparecchiature da fornire con le caratteristiche tecnico - qualitative previste dal presente Capitolato e/o specificate nell'offerta, l'Aggiudicatario deve consegnare, al momento della fornitura, il manuale d'uso e di manutenzione in lingua italiana; deve, inoltre, fornire a proprie spese tutto il materiale (reagenti, materiale di consumo e/o quant'altro occorra) necessario all'installazione dei sistemi ed alla messa a punto delle metodiche.

Si specifica che le attrezzature e relativi componenti devono essere consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli addetti ai lavori, del personale del laboratorio in cui si installa lo strumento e di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico dell'Aggiudicatario le verifiche di sicurezza (secondo la norma EN 61010-1 - CEI 66-5 e altre normative tecniche pertinenti eventualmente vigenti) ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali;

L' interfacciamento/integrazione con il Laboratory Information System (LIS) deve essere effettuato da parte di personale tecnico specializzato dell'appaltatore e tutti gli oneri dovranno essere a carico dello stesso.

L'Aggiudicatario deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre la giornata dell'installazione dei dispositivi.

La consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature dovranno avvenire tramite accordi tra l'aggiudicatario, il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla ASL di Rieti e deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e con il Servizio di Ingegneria Clinica.

Tutte le spese sostenute per la consegna, l'installazione e il collaudo si intendono in capo all'aggiudicatario.

Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere eseguito entro e non oltre **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ultimazione della consegna e installazione.

Il regolare collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte che non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo, ma che vengano in seguito accertati.

In seguito a collaudo con esito favorevole, gli strumenti vanno considerati a tutti gli effetti idonei e operativi e verrà redatto apposito Verbale di Collaudo sottoscritto dal Referente Tecnico dell'Ingegneria Clinica della ASL di Rieti, dal Tecnico che ha eseguito il collaudo, dal Referente della Società Aggiudicataria e dal Referente dell'Unità Operativa coinvolta.

In caso di collaudo con esito negativo, il Servizio di Ingegneria Clinica, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, concederanno all'aggiudicatario il termine perentorio di 3 giorni lavorativi per la risoluzione delle problematiche e la eventuale sostituzione dei sistemi. Il Fornitore aggiudicatario si impegna a sostituire a proprie spese i sistemi proposti entro il termine indicato, pena una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. A tale data le attività di collaudo saranno ripetute.

Superato il collaudo, inizia un periodo di prova di 1° mese durante il quale viene accertata la conformità tra quanto fornito e quanto richiesto in gara. Nel caso in cui, nel periodo di prova, emergano delle anomalie, si concede all'Aggiudicatario un ulteriore mese per trovare, a proprie spese, idonea soluzione. Nel caso in cui le anomalie non siano correggibili o non risultino corrette neanche dopo gli interventi tecnici, l'Azienda appaltante può procedere alla risoluzione del contratto redigendo apposita relazione tecnica a supporto.

3. Materiali di consumo

L'Appaltatore si impegna a garantire che presso il laboratorio analisi dell'Ospedale San Camillo de Lellis della ASL di Rieti siano sempre presenti quantitativi di materiale necessari a garantire il fabbisogno indicato dalla struttura; il materiale di consumo dovrà essere consegnato nelle quantità richieste negli ordini d'acquisto emessi dalla ASL di Rieti; non sono pertanto previsti vincoli di ordini minimi.

I beni di volta in volta ordinati dovranno essere consegnati entro il termine di cinque (5) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. In casi di urgenza la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta. In caso di consegna parziale della merce ordinata, alla ditta aggiudicataria saranno concessi ulteriori 7 (sette) giorni per consentire il saldo dell'ordine.

Il controllo quantitativo è effettuato dal personale sanitario in servizio presso il laboratorio di destinazione; la firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza ed accettazione del numero di colli inviati; non è espressione della accettazione della qualità del prodotto in essi contenuto e non esonera la ditta dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto. Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo la ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del genere somministrato anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo oppure limitatamente alla qualità anche quando il difetto appaia al momento dell'uso. L'accettazione della merce non solleva, quindi, l'aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevabili all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto e di sottoporli ad accertamenti analitici presso laboratori o personale qualificato.

4. Assistenza Tecnica e Manutenzione

Durante tutto il periodo contrattuale a decorrere dalla data di approvazione del collaudo, il Fornitore dovrà dichiarare di garantire un'assistenza tecnica full-risk 7 giorni su 7, con riparazione o sostituzione dello strumento entro le 12 ore dall'apertura del ticket, senza alcun onere aggiuntivo per la ASL di Rieti; in alternativa si chiede la fornitura di almeno uno strumento di backup da collocare presso il laboratorio analisi dell'Ospedale San Camillo de Lellis della ASL di Rieti.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, a proprie spese garantire l'esecuzione della manutenzione preventiva e del controllo di funzionalità (eseguite almeno secondo la frequenza prevista dal fabbricante e riportata nel manuale d'uso e svolgendo almeno le attività previste dal fabbricante stesso), ordinaria e straordinaria.

Gli interventi tecnici di assistenza e manutenzione finalizzati al ripristino della totale funzionalità dei sistemi (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up) dovranno essere svolti entro i tempi previsti di seguito:

- Tempo di primo intervento tecnico tramite supporto telefonico entro massimo 1 ora dalla chiamata.
- Per guasto di qualsiasi natura del dispositivo e/o blocco strumentale: ripristino della totale funzionalità dello strumento tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up entro al massimo 12 ore lavorative dalla chiamata.
- Tali impegni costituiscono parte integrante dell'offerta.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, al mantenimento in efficienza delle apparecchiature fornite per tutta la durata del service.

Saranno a carico della Ditta Aggiudicataria i consumi dei reagenti e dei materiali consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento della strumentazione, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento di assistenza tecnica o manutenzione.

Il tempo totale di fermo della singola apparecchiatura, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare i 5 giorni lavorativi per semestre. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli su indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà applicata una penale pari al 0,1 per mille dell'importo contrattuale.

Tutti i dispositivi riparati dovranno essere riconsegnati nei medesimi locali di origine. Per quanto concerne il ritiro o la consegna di dispositivi per manutenzioni, verifiche e controlli, dovrà essere fatto riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La ASL di Rieti si riserva il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina (almeno 3), di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione definitiva dei dispositivi installati. La disinstallazione ed il ritiro dei dispositivi in uso e la consegna e l'installazione dei nuovi dispositivi sono a carico dell'aggiudicatario in maniera da garantire la continuità diagnostica.

Allo scopo di garantire il corretto ed ottimale funzionamento della strumentazione l'aggiudicatario dovrà fornire periodicamente il calendario delle manutenzioni programmate, ove necessarie, ed i rapporti di lavoro relativi alle manutenzioni effettuate sulle apparecchiature di cui al presente Capitolato.

Non dovranno essere svolti interventi di manutenzione programmata se non preventivamente concordati e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche.

5. Aggiornamenti Tecnologici

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico mediante la fornitura a cura e spese dell'aggiudicatario di nuovi strumenti e l'apporto di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successive alla fornitura.

6. Formazione

La società aggiudicataria dovrà garantire una formazione al personale sanitario adibito all'utilizzo dell'apparecchiatura, che verrà indicato dal Direttore della UOC Laboratorio analisi. Dovrà essere garantita la formazione per almeno 6 sessioni formative. Nello specifico la formazione dovrà comprendere:

- Uso delle apparecchiature e dei reagenti in ogni loro funzione

- Procedure per la soluzione degli inconvenienti più ricorrenti
- Gestione operativa quotidiana
- Modalità di comunicazione con il servizio di assistenza per eventuali richieste d'intervento
- Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione e consegnata in duplice copia alla Unità Operativa Coinvolta e al Servizio di Ingegneria Clinica.

Qualora, durante il periodo contrattuale, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, l'aggiudicatario dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione.

7. Termini di esecuzione

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 60 giorni dalla data della stipula del contratto.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento della strumentazione e dovrà essere effettuata presso i luoghi di utilizzo indicati o comunque comunicati successivamente alla data di stipula del contratto dal DEC.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 13.

Ogni operazione relativa alla consegna di quanto ordinato dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario o dal corriere indicato dall'aggiudicatario previo accertamento del sito ove dovrà essere consegnata la merce. Per lo scarico del materiale l'aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della ASL di Rieti.

8. Presa in consegna e prove di funzionalità

L'inizio del servizio sarà attestato mediante apposito verbale e dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni indicato al precedente art. 7 del presente Capitolato o e comunque secondo il programma concordato con il DEC.

Ultimati i lavori ed i montaggi dell'attrezzatura, la ditta dovrà comunicare per iscritto al DEC e per conoscenza al RUP l'avvenuto completamento.

Successivamente alla data del verbale di consegna dei beni dall'Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo dell'apparecchiatura. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. Le procedure di collaudo verranno svolte secondo l'apposita procedura interna della ASL di Rieti.

9. Obbligazioni specifiche dell'operatore economico aggiudicatario.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi

assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, che si applica anche per le altre previsioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 del citato art. 30.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

10. Responsabile della fornitura

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile della fornitura, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile della fornitura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della fornitura, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Azienda, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

11. Brevetti e licenze

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui

si avvarrà.

12. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell'Azienda cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il Fornitore, inoltre, assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto dell'Azienda e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda e dei terzi, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

A tal proposito, il Fornitore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente appalto e prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Stazione Appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

13. Penali

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'Azienda e la Stazione Appaltante si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali:

- per inosservanza dei termini di consegna dell'apparecchiatura potrà essere applicata una

penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno; qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la fornitura non effettuata all'operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando all'operatore economico inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre volte. L'amministrazione concretatesi le tre inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà all'operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal senso. Ai fini dell'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull'importo della fornitura, (comma 1 del presente articolo), sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo, (cinque giorni lavorativi);

- per inosservanza dei termini di consegna dei materiali di consumo di cui all'art. 3 del presente CSA essere applicata una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Azienda in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito;

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 cod. civ.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

L'importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale, in tal caso la l'Azienda potrà risolvere il contratto.

14. Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;

d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;

e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 22, presente Capitolato;

In tutti i casi summenzionati, la L'Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la L'Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

L'Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del Codice e nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione

- amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
 3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

16. Foro competente

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le controversie non composte a norma dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 sono demandate al Foro competente di Rieti.

17. Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc, ecc, se necessarie, sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

18. Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.